

Emanato con D.R. n. 5686 del 27.11.2023

Da ultimo modificato dal D.R. n. 3856 del 01.08.2024, pubblicato in albo informatico di Ateneo il 01.08.2024 - in vigore dal 02.08.2024

A cura dell'Area personale – Servizio personale docente



**Università
di Genova**

AREA PERSONALE

Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Tipologie contrattuali

Articolo 4 - Contratti di tipo a)

Articolo 5 - Contratti di tipo b)

TITOLO II - RECLUTAMENTO

Articolo 6 - Risorse finanziarie

Articolo 7 – Programmazione e attivazione delle procedure

Articolo 8 - Bando di selezione e forme di pubblicità

Articolo 9 - Domande di partecipazione

Articolo 10 - Commissione giudicatrice

Articolo 11 - Ricusazioni

Articolo 12 - Lavori della commissione e modalità di svolgimento della selezione

Articolo 13 - Termine per la conclusione dei lavori

Articolo 14 - Valutazione preliminare dei candidati

Articolo 15 - Valutazione dei candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni

Articolo 16 - Proposta e delibera di chiamata

Articolo 17 - Sottoscrizione del contratto

TITOLO III - DIRITTI, DOVERI, INCOMPATIBILITÀ, TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE E PREVIDENZIALE

Articolo 18 – Disposizioni inerenti il rapporto di lavoro

Articolo 19 - Trattamento economico

Articolo 20 - Trattamento fiscale e previdenziale

Articolo 21 - Incompatibilità

Articolo 22 - Proroga del contratto

Articolo 23 - Proprietà intellettuale

Articolo 24 - Cessazione del rapporto di lavoro

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25- Disposizioni applicative

Articolo 26 - Abrogazioni ed entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. L'Università di Genova può instaurare, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del personale, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo le modalità definite nel presente regolamento.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori, dello Statuto e del Codice etico dell'Ateneo, le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato presso l'Università di Genova.

2. Disciplina altresì i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con i soggetti di cui al comma 1 ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 nel testo in vigore al 29/6/2022, al quale debbono essere intesi tutti i rinvii compresi nel presente regolamento.

Articolo 3 - Tipologie contrattuali

1. L'Università può attivare le sottoindicate tipologie contrattuali:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010;

b) contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010.

Articolo 4 - Contratti di tipo a)

1. I contratti di tipo a) sono riservati ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con Decreto del Ministro competente.

2. I suddetti contratti possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno sia il regime di impegno a tempo definito.

3. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, in caso di mobilità tra Atenei. In questo caso, il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

4. Nel caso di cui al comma 3, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo della committenza della ricerca.

Articolo 5 - Contratti di tipo b)

- 1.** I contratti di tipo b) di durata triennale sono riservati a coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero del diploma di specializzazione medica per i settori interessati.
- 2.** I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero devono altresì aver conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010 ovvero aver usufruito, per almeno tre anni, e per periodi anche non consecutivi, di:
 - a) contratti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, o di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 4/11/2005, n. 230;
 - b) assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 398/1989, ovvero, di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
- 3.** Ai fini del raggiungimento del triennio previsto, i periodi temporali riferiti alle diverse fattispecie, di cui al comma 2, sono cumulabili tra loro.
- 4.** I contratti di tipo b) possono prevedere sia il regime d'impegno a tempo pieno sia il regime di impegno a tempo definito.

TITOLO II - RECLUTAMENTO

Articolo 6 - Risorse finanziarie

- 1.** Le procedure di cui all'articolo 3, sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale indicata all'articolo 18, comma 2, della citata Legge n. 240/2010.
- 2.** Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico anche totale di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di convenzioni e accordi di importo e durata non inferiori a quella del contratto di cui all'articolo 4, ovvero di importo non inferiore al costo almeno quindicennale per i contratti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
- 3.** Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione del ricercatore a tempo determinato sulla base di convenzioni con soggetti esterni devono sussistere al momento dell'approvazione della proposta di attivazione da parte del dipartimento e devono essere adeguatamente garantite da parte delle strutture richiedenti anche mediante produzione di congrua garanzia fideiussoria resa dal finanziatore esterno. Qualora le risorse finanziarie di cui sopra non siano disponibili e garantite all'atto della programmazione, il consiglio di dipartimento ne dà contestualmente atto impegnandosi a produrre le richieste garanzie con la delibera che propone l'attivazione della procedura.

4. Le eventuali spese per la procedura sono a carico del dipartimento che ha proposto il bando.

Articolo 7 – Programmazione e attivazione delle procedure¹

1. Le proposte di attivazione delle procedure di cui all'articolo 3 sono presentate in conformità a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, nell'ambito delle risorse disponibili.

2. Le proposte di attivazione seguono la programmazione annuale dei dipartimenti, preventivamente approvata dagli organi di governo e sono deliberate dal consiglio di dipartimento nella composizione di professori e ricercatori. Eccezionalmente, solo in conseguenza di circostanze sopravvenute dopo l'approvazione della programmazione dipartimentale, la richiesta di attivazione può avvenire con integrazione della programmazione soggetta all'approvazione degli organi di governo. Nel caso di integrazione per procedure soggette a finanziamento esterno la richiesta contiene le garanzie previste dall'art.6 comma 3.

3. Le proposte devono contenere:

- a) il tipo di contratto richiesto, di cui agli articoli 4 e 5, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche;
- b) l'indicazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite l'individuazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) l'indicazione del gruppo scientifico-disciplinare e del settore scientifico-disciplinare di inquadramento del vincitore;
- d) limitatamente all'attivazione delle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, le indicazioni necessarie a soddisfare i requisiti previsti all'articolo 14, comma 6-quinquiesdecies della Legge n.79/2022;
- e) limitatamente all'attivazione delle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010, bandite successivamente al 29 giugno 2023, le indicazioni necessarie a soddisfare i requisiti stabiliti dalle disposizioni relative ai piani straordinari nell'ambito dei quali ne è ancora previsto l'espletamento;
- f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a dodici inclusa eventualmente la tesi di dottorato;
- g) l'eventuale indicazione di una lingua straniera di cui sia richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- h) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;

¹ Articolo modificato a seguito della delibera del senato in data 24.07.2024, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione in data 23.07.2024. Modifica emanata con D.R. n. 3857 del 01.08.2024 (entrata in vigore: 02.08.2024).

i) le modalità della copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'attivazione, con indicazione se a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni ai sensi dell'articolo 6;

l) per una completa informazione ai candidati e con esclusione di ogni finalità valutativa, specifiche informazioni sulle funzioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere, nonché sul tipo di impegno didattico e scientifico, anche con riferimento alle indicazioni di cui al comma 3, lettera d) ed e), del presente articolo, e sull'attività clinico-assistenziale, ove prevista;

m) nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziali in regime di convenzione, il dipartimento indica la struttura sanitaria presso cui l'attività specialistica dovrà essere espletata.

4. Qualora la proposta indichi un settore scientifico-disciplinare attribuito a più dipartimenti, il dipartimento proponente, al momento della programmazione, acquisisce il parere preventivo non vincolante degli altri dipartimenti ai quali il settore scientifico-disciplinare è attribuito. Questi ultimi deliberano trasmettendo l'estratto del verbale opportunamente sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. In caso di parere non favorevole, la decisione è rimessa agli organi di governo.

Articolo 8 - Bando di selezione e forme di pubblicità

1. La proposta di cui all'articolo 7 è sottoposta all'approvazione degli organi di governo con le modalità previste dallo Statuto di Ateneo.

2. Il bando di selezione è emanato con decreto rettorale, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di approvazione da parte degli organi di governo, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università.

3. Il bando riporta:

- a) le indicazioni di cui all' articolo 7, commi 3 e 4;
- b) le informazioni dettagliate sui diritti e i doveri nonché sul trattamento economico e previdenziale spettante a ogni vincitore;
- c) i titoli e i requisiti di ammissione indicati agli artt. 4 o 5;
- d) la previsione legislativa di esclusione dalle procedure di selezione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore e ricercatore, ancorché cessati dal servizio;
- e) la previsione legislativa di esclusione dalle procedure di selezione dei parenti o degli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore afferente al dipartimento che bandisce il posto, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- f) le modalità di presentazione, esclusivamente telematica, della domanda e dei relativi allegati.

4. Dell'avvenuta emanazione del bando di selezione è data pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui siti istituzionali dell'Ateneo, del competente Ministero e dell'Unione Europea.

Articolo 9 - Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono indirizzate al rettore, esclusivamente in via telematica, con le modalità riportate nel bando e sono corredate dalle pubblicazioni scientifiche, dal *curriculum*, nonché da ogni documento che ciascun partecipante ritenga utile ai fini della procedura.

2. Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Tutti i candidati sono ammessi con riserva; l'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione e dell'assenza di cause di esclusione dalla procedura avviene entro la data di sottoscrizione del contratto.

4. L'accertamento di cui al comma precedente è di competenza del responsabile del procedimento. Eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura sono disposti dal rettore con decreto motivato, trasmesso agli interessati.

Articolo 10 – Commissione giudicatrice²

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio di dipartimento proponente secondo quanto previsto ai commi seguenti e nominata, o all'occorrenza integrata, con decreto rettorale pubblicato sul sito di Ateneo, entro 30 giorni dalla data di designazione da parte del consiglio di dipartimento.

2. La commissione è costituita da tre professori di prima o seconda fascia, di cui almeno due non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare, e preferibilmente nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita. L'elevata qualificazione scientifica e il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 vengono autocertificati dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.

3. I commissari possono anche provenire da Università straniere oppure da istituzioni di ricerca, italiane o straniere, a condizione che siano inquadrati in un ruolo equivalente a quello dei professori della richiesta fascia di docenza di Atenei italiani, sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza fra posizioni accademiche. Essi, inoltre, devono essere attivi in un ambito di ricerca riconducibile al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Tutti i requisiti, unitamente all'adeguata conoscenza della lingua italiana, in mancanza del possesso della cittadinanza italiana, devono essere autocertificati

² Articolo modificato a seguito della delibera del senato in data 24.07.2024, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione in data 23.07.2024. Modifica emanata con D.R. n. 3857 del 01.08.2024 (entrata in vigore: 02.08.2024).

dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.

4. Le procedure di designazione delle commissioni possono avere inizio solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. La designazione da parte del consiglio di dipartimento deve avvenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande; è escluso dal computo il mese di agosto.

5. La composizione del consiglio di dipartimento per le procedure di designazione della commissione segue quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

6. Uno dei componenti della commissione può essere designato direttamente dal consiglio del dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura. Nel caso in cui in Ateneo non siano presenti docenti inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare, il dipartimento può designare un docente di altro Ateneo appartenente al gruppo scientifico-disciplinare.

7. I componenti non direttamente designati sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di nomi composta da un numero di candidati almeno doppio e al massimo triplo rispetto al numero di commissari da individuare.

8. La commissione viene formata garantendo, nella rosa dei nomi da sorteggiare, che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato, salvo oggettiva e motivata impossibilità.

9. Almeno i due terzi dei componenti della rosa devono appartenere ad Atenei italiani diversi tra loro. I componenti della rosa e l'eventuale membro designato devono appartenere ad atenei/istituzioni diverse tra loro.

10. La rosa di nomi è presentata dal direttore al consiglio di dipartimento, per la relativa discussione e approvazione, sentiti i docenti del dipartimento stesso afferenti al gruppo scientifico-disciplinare per il quale è bandito il posto. Il sorteggio viene svolto, con le modalità previste in apposite linee guida approvate dal senato accademico, nel corso di una riunione del consiglio di dipartimento, garantendo la più ampia trasparenza, con l'impiego degli strumenti telematici messi a disposizione dall'Ateneo.

11. Eventuali dichiarazioni di astensione o motivate rinunce alla nomina prima dell'inizio dei lavori, nonché accettazioni dell'istanza di riconsiderazione di cui all'articolo 11, comportano la sostituzione del commissario interessato con altro componente sorteggiato tra i restanti nomi della rosa col procedimento di cui ai commi 1 e 7 e comunque in applicazione del comma 14.

12. Le dimissioni di commissari per sopravvenuti impedimenti dopo l'inizio dei lavori devono essere adeguatamente motivate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento rettorale di accettazione. In tal caso, si procede alla sostituzione del commissario interessato con altro componente sorteggiato tra i restanti nomi della rosa col procedimento di cui ai commi 1 e 7. La commissione prosegue quindi i lavori con il commissario subentrante, il quale prende conoscenza dei necessari atti concorsuali. Conseguentemente il termine per la conclusione dei lavori di cui all'articolo 13 comma 1 si intende prorogato di un mese.

13. L'incarico di commissario designato dal dipartimento è limitato a due nomine per anno solare. Nel computo sono comprese procedure sia selettive sia valutative per professore e per ricercatore a tempo determinato.

14. In caso di esaurimento della rosa o di riduzione del numero di componenti al di sotto del doppio dei componenti da sorteggiare, il dipartimento la reintegra con il procedimento di cui al comma 7, assumendo alla base del computo il citato numero di componenti da sorteggiare.

Articolo 11 - Ricusazioni

1. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte di candidati, debitamente motivate, devono essere indirizzate a mezzo posta certificata al rettore nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello di pubblicazione del decreto di nomina di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Dell'istanza di ricusazione è data notizia agli altri candidati da parte dell'Ateneo.

3. Il rettore si esprime sull'istanza entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.

Articolo 12 - Lavori della commissione e modalità di svolgimento della selezione

1. La commissione opera collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e digitali, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

2. All'inizio della prima seduta, i componenti della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi tra loro. In mancanza, presentano dichiarazione di astensione dalla procedura.

3. La commissione elegge al suo interno un presidente.

4. La commissione predetermina i criteri necessari per la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto di quanto previsto al comma 6, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15. Tali determinazioni sono parte integrante del verbale della prima seduta, trasmesso al responsabile del procedimento che, in mancanza di osservazioni, ne cura la pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo, di norma entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento. A seguito della pubblicazione l'Ateneo fornisce tempestivamente ai commissari accesso alla documentazione digitale presentata dai candidati.

5. Nella prima seduta successiva alla pubblicazione del verbale della prima seduta, presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi con i candidati.

6. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

7. Qualora il numero dei candidati sia superiore a sei, la commissione procede alla valutazione preliminare dei medesimi con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica,

ivi compresa la tesi di dottorato ove allegata, secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente regolamento. A seguito della valutazione preliminare la commissione ammette i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica con un giudizio finale motivato di ammissione ovvero di non ammissione.

8. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione nonché alla prova di conoscenza della lingua straniera ove prevista, ed inoltre la data e l'ora e le modalità del relativo svolgimento, sono resi noti sul sito di Ateneo almeno dieci giorni prima della discussione medesima.

9. Qualora il bando preveda l'accertamento delle competenze linguistiche, la commissione può chiedere al rettore la nomina di un esperto linguistico per l'acquisizione di un parere a seguito del colloquio. Il parere viene verbalizzato.

10. Il procedimento di valutazione si conclude con un punteggio complessivo assegnato collegialmente a ciascuno dei candidati, determinato sulla base delle valutazioni distintamente attribuite alle attività considerate.

11. Al termine dei lavori, la commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i vincitori, in numero corrispondente ai posti banditi, esponendo inoltre a verbale l'elenco degli altri candidati in ordine di punteggio.

12. Successivamente il presidente della commissione, o un commissario da lui delegato, trasmette in via telematica gli atti concorsuali all'ufficio competente. Il rettore, entro i successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio decreto, conseguentemente nominando il vincitore. Il decreto è pubblicato all'albo web e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui il rettore riscontri anomalie o irregolarità, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per la relativa necessaria revisione e la nuova trasmissione all'ufficio competente. Se permangono anomalie o irregolarità, o in caso di mancato rispetto del termine, il rettore annulla gli atti e dispone la rinnovazione totale della procedura a partire dalla nomina della commissione.

Articolo 13 – Termine per la conclusione dei lavori

1. La commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto di nomina da parte del rettore ovvero dalla data del decreto che ne reintegra la composizione a seguito di rinuncia, dichiarazione di astensione ovvero accettazione della dichiarazione di ricasazione.

2. Su richiesta debitamente motivata da presentare almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la commissione può chiedere al rettore una proroga. Il rettore, valutati i motivi della richiesta, può disporre l'accoglimento, per non più di due mesi, con decreto emanato entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine ordinario o quello prorogato, il rettore, con proprio decreto, dispone la decadenza della commissione e avvia le procedure per costituirne una nuova.

Articolo 14 - Valutazione preliminare dei candidati³

1. La commissione, successivamente all'insediamento, preso atto del numero di candidati comunicato dall'ufficio, predetermina i criteri da utilizzare per la relativa valutazione analitica.

2. Per quanto concerne i titoli e il *curriculum*, la motivata valutazione della commissione viene espressa mediante l'approvazione di giudizi, che, tenuto conto dello specifico gruppo scientifico-disciplinare e del settore scientifico-disciplinare, facciano distinto riferimento ai seguenti elementi debitamente documentati:

- a) dottorato di ricerca o equipollente, e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario (o post-universitario) in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai gruppi scientifico-disciplinare nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai gruppi scientifico-disciplinare nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai gruppi scientifico-disciplinare nei quali è prevista;
- h) relazioni tenute a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei gruppi scientifico-disciplinare nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata ove possibile considerando la rilevanza che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca correlativamente svolta dal singolo candidato.

3. Per quanto concerne la produzione scientifica, la motivata valutazione della commissione è effettuata esclusivamente con riguardo a pubblicazioni o testi al tal fine accettati secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o quella redatta per l'attribuzione di titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

A tal fine si applicano i seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il gruppo scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

³ Articolo modificato a seguito della delibera del senato in data 24.07.2024, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione in data 23.07.2024. Modifica emanata con D.R. n. 3857 del 01.08.2024 (entrata in vigore: 02.08.2024).

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

4. La commissione deve altresì esprimere un giudizio sulla consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale della produzione scientifica del candidato, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

5. Nell'ambito dei gruppi scientifico-disciplinare in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione, nel valutare le pubblicazioni, oltre al giudizio espresso in base agli indicatori di tipo qualitativo esposti alle lettere precedenti, tiene in considerazione anche indicatori bibliometrici di valutazione individuale e di uso riconosciuto in ambito internazionale nel settore.

Articolo 15 – Valutazione dei candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni

1. Sulla base delle risultanze della discussione pubblica alla quale i candidati sono ammessi a norma dei commi 6 e 7 dell'articolo 12, la commissione provvede a valutare con attribuzione analitica di punteggi, i titoli e le pubblicazioni presentate, limitatamente a quelle di cui all'articolo 7, comma 3, lett. f).

2. A tal fine, la commissione ha a disposizione 100 punti e determina le quote relative ai seguenti elementi di valutazione entro i valori minimi e massimi di seguito esposti:

a) per i titoli e il *curriculum*: un massimo di punti compreso tra 40 e 60;

b) per la produzione scientifica: un massimo di punti compreso tra 40 e 60. La commissione, a ciò destinando in sede di definizione dei criteri una quota compresa tra un quinto e un quarto del punteggio totale assegnato alla produzione scientifica del candidato, deve altresì valutare la consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Sono esclusi esami scritti e orali.

Articolo 16 – Proposta e delibera di chiamata

1. La proposta di chiamata è deliberata dal consiglio di dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e sarà sottoposta al consiglio di amministrazione per l'approvazione. In aggiunta ai dati del concorso, contiene la proposta della data di presa di servizio.

2. In caso di mancata approvazione della chiamata da parte del dipartimento, la deliberazione, opportunamente e dettagliatamente motivata, è trasmessa al rettore e non si dà luogo alla chiamata. Qualora la mancata approvazione sia dovuta al non raggiungimento del numero legale, la proposta di chiamata è iscritta all'ordine del giorno del consiglio successivo; in caso di nuova mancata approvazione della proposta per qualunque motivo, l'estratto del verbale della seduta con la motivata e dettagliata deliberazione è trasmesso al rettore e non si dà luogo alla chiamata.

3. Nei casi di cui al comma 2, il dipartimento non può richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di alcun posto di ricercatore a tempo determinato per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare⁴ per il quale si è svolta la procedura.

4. In caso di non accettazione da parte del vincitore entro il termine indicato nella comunicazione di convocazione per sottoscrivere il contratto ovvero di mancata presa di servizio entro il termine indicato nel contratto stesso, ove gli atti concorsuali contengano l'indicazione di altri candidati in ordine di punteggio, il rettore trasmette tali atti al dipartimento proponente con l'invito a valutare se sussistano particolari motivazioni per proporre la chiamata del primo candidato utilmente collocato in graduatoria. L'eventuale deliberazione del dipartimento di accoglimento dell'invito viene presentata dal rettore al consiglio di amministrazione in applicazione del comma 1.

Articolo 17 – Sottoscrizione del contratto

1. Successivamente alla data di approvazione della delibera di chiamata da parte del consiglio di amministrazione, il candidato è invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro secondo le determinazioni del consiglio di amministrazione.

2. Il contratto deve contenere:

- a) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
- c) l'indicazione delle attività da svolgere in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 5;
- d) l'indicazione della retribuzione nonché del corrispondente trattamento fiscale e previdenziale;
- e) l'indicazione del periodo di prova, della durata di tre mesi.

⁴ Comma modificato a seguito della delibera del senato in data 24.07.2024, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione in data 23.07.2024. Modifica emanata con D.R. n. 3857 del 01.08.2024 (entrata in vigore: 02.08.2024).

TITOLO III - DIRITTI, DOVERI, INCOMPATIBILITÀ, TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE E PREVIDENZIALE

Articolo 18 – Disposizioni inerenti il rapporto di lavoro

1. Il vincitore afferisce al dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
2. Il periodo di prova del vincitore è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al dipartimento di appartenenza. Se entro tale termine nessuna delle parti esercita il diritto di recesso dal contratto di cui all'articolo 24, comma 3, il periodo di prova si intende superato.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'articolo 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato annualmente e validato dal dipartimento di appartenenza.
5. I doveri didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento sono indicati nel regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione.
6. L'autocertificazione delle attività svolte di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni e dei verbali d'esame.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 10 della Legge n. 240/2010.
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici.
9. I ricercatori a tempo determinato possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del dipartimento di appartenenza che ne dovrà garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno.
10. Qualora il ricercatore a tempo determinato assegnato alla scuola di scienze mediche e

farmaceutiche debba svolgere anche attività assistenziale, la stessa viene espletata, occorrendo, nel rispetto degli accordi tra l'ente convenzionato e l'Università.

11. La titolarità dei contratti di cui al presente regolamento non preconstituisce diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Articolo 19 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.

2. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'articolo 4 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato secondo il regime di impegno.

3. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'articolo 5 è pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato secondo il regime di impegno. Nell'ambito della disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale, gli organi di governo dell'Ateneo possono elevare il trattamento economico spettante ai destinatari di contratti di cui all'articolo 5 di un ulteriore 10 per cento calcolato sul trattamento iniziale del ricercatore confermato secondo il regime di impegno.

4. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui agli articoli 4 e 5 viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Articolo 20 - Trattamento fiscale e previdenziale

1. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.

Articolo 21 - Incompatibilità

1. I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili con:

a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;

b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;

c) borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.

2. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in

cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

3. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 240/2010 che disciplinano anche le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

4. Ai ricercatori a tempo pieno di cui al presente regolamento è consentito svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di Legge e sulla base di quanto stabilito nell'apposito regolamento di Ateneo in materia.

Articolo 22 - Proroga del contratto

1. Il contratto di cui all'articolo 4 può essere prorogato su proposta del consiglio di dipartimento.

2. Nell'ambito delle risorse di Ateneo disponibili per la programmazione il dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.

3. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione, sulla base di una relazione predisposta dal ricercatore e approvata dal consiglio di dipartimento contestualmente alla richiesta di proroga. La commissione è designata dal consiglio del dipartimento ed è composta da tre professori universitari afferenti al dipartimento stesso, ovvero afferenti ad altro dipartimento dell'ateneo possibilmente appartenenti al medesimo gruppo scientifico-disciplinare⁵ del ricercatore interessato.

4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza delle attività di ricerca ed eventualmente di didattica svolte in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.

5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 4, la delibera del dipartimento di approvazione della proroga, unitamente alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione previo accertamento della disponibilità delle risorse.

Articolo 23 - Proprietà intellettuale

1. Eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dai ricercatori di cui al presente regolamento nell'espletamento delle loro mansioni sono disciplinati in conformità alla normativa vigente in materia, al corrispondente regolamento di Ateneo e alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

⁵ Comma modificato a seguito della delibera del senato in data 24.07.2024, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione in data 23.07.2024. Modifica emanata con D.R. n. 3857 del 01.08.2024 (entrata in vigore: 02.08.2024).

Articolo 24 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Trascorso il periodo di prova di cui all'art. 17 comma 2 lettera e) fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare. In caso di recesso volontario, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'amministrazione ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non dato.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25- Disposizioni applicative

1. La formazione per sorteggio della commissione di cui all'articolo 10 è effettuata nel rispetto di linee guida deliberate dal senato accademico. In mancanza di diversa successiva deliberazione, si applicano le linee guida allegate al *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato* emanato con D.R. n. 3067 del 08.07.2021.
2. Al fine di agevolare le attività delle commissioni, gli uffici rendono disponibili modelli indicativi per la verbalizzazione dei lavori, pubblicati in apposita pagina web dell'Ateneo.
3. Qualora, in ottemperanza a pronunce giurisdizionali, debbano essere adottati atti successivi alla conclusione di una procedura concorsuale, si provvede con decreto rettorale, fatte salve eventuali competenze del dipartimento interessato e degli organi di governo.

Articolo 26 - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato" emanato con D.R. n. 3067 del 08.07.2021.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.
3. Il presente regolamento si applica alle procedure il cui bando sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successivamente alla sua entrata in vigore.
4. L'applicazione del comma precedente comporta che le proposte di attivazione di procedure di cui al presente regolamento approvate dal consiglio di dipartimento prima dell'entrata in vigore del medesimo, ma suscettibili di approvazione da parte del consiglio di amministrazione in data successiva, saranno restituite, se del caso, al dipartimento interessato per il necessario adeguamento.

5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione all'albo informatico dell'Ateneo.